Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 9 aprile 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 19 *dicembre* 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1964
registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 266

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ZETTI Walter, nato a Castellarano (Reggio nell'Emilia) il 21 febbraio 1926, partigiano combattente. — Manteneva con pochi uomini un importante caposaldo, che era stato investito da preponderanti forze nemiche. Quando già stavano per giungere i rinforzi, avendo esaurito le munizioni dell'arma automatica, si slanciava contro il nemico con le bombe a mano impedendo così che il caposaldo stesso potesse essere occupato. — Casina, 15 marzo 1944.

(2730)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 marzo 1964, n. **151.**

Riconoscimento, agli effetti di pensione, del servizio prestato da richiamato o da trattenuto dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, già in pensione, durante l'ultimo conflitto mondiale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in qualità di richiamato o di trattenuto nel Corpo stesso dal 10 giugno 1940 in poi, in base alla legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra ed al regolamento approvato con regio decreto 15 giugno 1933, n. 1176, è riconosciuto utile ai fini della pensione.

Gli effetti economici di tale provvedimento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Alla maggiore spesa prevista in lire 19.500.000 annue per il pagamento delle pensioni permanenti sarà fatto fronte mediante riduzione per lire 10.500.000 e lire 9 milioni, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli 75 e 76 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1964

SEGNI

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 marzo 1964, n. **152.**

Adeguamento della indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di Istituti di prevenzione e pena sprovvisti di alloggi demaniali gratuiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 116-*bis* aggiunto al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari e reggenti di direzioni che non possono fruire di allòggio demaniale gratuito, spetta, a decorrere dal 1° luglio 1963, l'indennità di alloggio nella misura mensile di cui appresso:

Titolari e reggenti di direzioni aventi qualifica corrispondente al coefficiente:

Coefficienti	Coniugati	Celibi o vedovi senza prole
670	L. 27.000	L. 11.000
500	» 24.000	» 9.500
402 e 325	» 20.100	» 7.550
271	» 18.980	» 6.990
229	» 16.900	» 5.950

Per gli impiegati che prestano servizio in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti l'importo della indennità predetta è ridotto di un quinto ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 5.400.000, si provvederà mediante riduzione per eguale somma sullo stanziamento del capitolo 80 (servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e pena) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1963-1964 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1964

SEGNI

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 marzo 1964, n. 153.

Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente finanziamenti a medio termine al commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con leggi 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075 e 21 febbraio 1963, n. 264, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Per tutti i contratti stipulati e da stipulare in applicazione della predetta legge, può essere corrisposto allo istituto finanziatore, per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, un contributo pari alla differenza tra l'interesse calcolato al tasso che l'istituto avrebbe praticato per operazioni similari e quello calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa: tale periodo non potrà essere superiore ad un anno.

Art. 3.

All'onere annuo di lire un miliardo, derivante dalla applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1963-64, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale; e per gli esercizi successivi fino al 1972-73, con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1964

SEGNI

MORO — MEDICI — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 marzo 1964, n. 154.

Assetto edilizio delle Facoltà di medicina e di lettere dell'Università di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 500 milioni da assegnare all'Università di Napoli per il finanziamento delle opere necessarie per l'assetto edilizio delle Facoltà di medicina e chirurgia (20 miliardi) e di lettere e filosofia (1 miliardo e 500 milioni).

Art. 2.

La predetta spesa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di 1 miliardo e 500 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di 2 miliardi e 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1971-72 e di lire 1 miliardo e 600 milioni per l'esercizio 1972-73.

Art. 3.

Per quanto concerne l'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 1 si applicheranno le norme di cui all'articolo 24 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 4.

All'onere di lire 1 miliardo e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate determinate dalla legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente la unificazione delle aliquote della imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1964

SEGNI

MORO — GUI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 marzo 1964, n. 155.

Assegnazione di un contributo annuo alla Biblioteca Corsiniana dell'Accademia nazionale dei Lincei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le maggiori esigenze della Biblioteca Corsiniana dell'Accademia nazionale dei Lincei, è autorizzata la concessione da parte del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, di un contributo annuo di lire 20.000.000 a favore della predetta Accademia, in aggiunta al contributo di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 300.

Art. 2.

Alla spesa relativa al contributo di cui al precedente articolo si provvederà con i normali stanziamenti del capitolo 185 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1964

SEGNI

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1964.

Autorizzazione alla S.p.A. Frigoriferi Industriali e Magazzini « S.A.F.I.M. », con sede in Avigliana, ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Avigliana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1956, con il quale la « S.A.F.I.M. » S. p. A. Frigoriferi Industriali e Magazzini, con sede in Avigliana, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Avigliana, via IV Novembre, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visti i decreti ministeriali 13 agosto 1959 e 26 luglio 1961, con i quali la predetta Società fu autorizzata a ricevere in deposito nel Magazzino generale anche le merci estere;

Vista l'istanza in data 1° luglio 1962, con la quale la stessa Società chiede di essere autorizzata ad ampliare il Magazzino generale con due nuove celle frigorifere da destinare al deposito di merci estere;

Visti i documenti presentati a corredo di detta istanza, fra cui la certificazione dell'Ufficio del genio civile di Torino sulla regolare esecuzione dei lavori di costruzione delle celle suddette;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta, espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino con la deliberazione n. 319, del 29 aprile 1963;

Decreta:

Art. 1.

La « S.A.F.I.M. » S. p. A. Frigoriferi Industriali e Magazzini, con sede in Avigliana, è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Avigliana, con le due celle frigorifere che risultano contrassegnate nella planimetria presentata a corredo della domanda di cui alle premesse con i numeri 32 e 33.

In dette celle frigorifere possono essere depositate merci estere.

Art. 2.

Per i depositi che saranno effettuati nei nuovi locali di cui al precedente articolo si applicheranno le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1964

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
DE' COCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(3105)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1964.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 22 ottobre 1963, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° novembre 1963 al 30 giugno 1964 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di aprile 1964 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentomiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 aprile 1964.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1964
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 89. — VENTURA SIGNORETTI

(3233)

DECRETO PREFETTIZIO 25 marzo 1964.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Benevento.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 4813 in data 31 ottobre 1961, concernente la ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° novembre 1961-31 ottobre 1964, modificato con successivi decreti numero 6482 del 20 novembre 1961, n. 953 del 20 febbraio 1962 e n. 5285 del 18 settembre 1963;

Vista la lettera in data 3 marzo 1964, con la quale la signora Gozzi Saide ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio provinciale di sanità quale rappresentante del Collegio delle ostetriche;

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione in seno al predetto Consesso;

Vista la designazione del Collegio delle ostetriche di questa Provincia;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

La signorina Filomena Dell'Aquila, è chiamata a far parte del Consiglio provinciale di sanità di Benevento, quale rappresentante del Collegio delle ostetriche, in sostituzione della signora Gozzi Saide, dimissionaria.

Benevento, addì 25 marzo 1964

Il prefetto: CALANDRA

(3109)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Chimica generale ed inorganica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania, è vacante la cattedra di « Chimica generale ed inorganica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3155)

Vacanza della cattedra di « Storia della grammatica e della lingua italiana », presso la Facoltà di magistero della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di « Storia della grammatica e della lingua italiana », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3156)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

Il dott. Pasquale Marinelli, nato a Agnone l'11 febbraio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Roma il 16 dicembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3072)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Pier Francesco Mannaioni, nato a Firenze il 27 giugno 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 7 gennaio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(3079)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Cesare Giubertoni, nato a Novara il 27 gennaio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Parma il 28 marzo 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(3067)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1964, il comune di Santa Venerina (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3134)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1964, il comune di Pantelleria (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 243.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3129)

Autorizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1964, il comune di Calatafimi (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.103.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3130)

Autorizzazione al comune di Sortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1964, il comune di Sortino (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3131)

Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1964, il comune di Valderice (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.988.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3132)

Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1964, il comune di Basicò (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.853.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3133)

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1964, il comune di Ferla (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3191)

Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1964, il comune di Canicattini Bagni (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3135)

Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1964, il comune di Galati Mamertino (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.579.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3190)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1964, il comune di San Giovanni Gemini (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3192)

Autorizzazione all'« Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco », con sede in Roma, ad acquistare due appezzamenti di terreno.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1964, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco », eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, è autorizzata ad acquistare due appezzamenti di terreno siti nel comune di Buggiano (Pistoia).

(3182)

Riconoscimento del razzo antigrandine denominato « Nimbus »

Il razzo antigrandine denominato « Nimbus », nei tipi 1500 e 2000, della ditta Pesenti Lorenzo di Bergamo, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto alla categoria 1ª, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3151)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due tratti del colatore Cidelara-Laghetto, nei comuni di Drizzona e Piadena (Cremona).

Con decreto 13 marzo 1964, n. 289/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due tratti del colatore Cidelara-Laghetto, segnati nel catasto del comune di Drizzona (Cremona) - Sezione omonima - ai fogli numeri 1, 3, 4, mappali 269¹/₂, 305¹/₂, 252¹/₂, 252¹/₃, 301¹/₂, nel catasto del comune di Piadena (Cremona) - Sezione omonima - ai fogli numeri 2, 3, 5 e 6, mappali 410¹/₂, 410¹/₃, 409¹/₂, 418¹/₂, 420¹/₂, 420¹/₃, 421¹/₂, 421¹/₃, 409¹/₃, nel catasto del comune di Piadena (Cremona) - Sezione V ho - ai fogli numeri 2, 4, mappali 486¹/₂, 489¹/₂, 421¹/₄ e 421¹/₅ e parte indicata come acque per complessivi Ha 1.68.55 ed indicati nella planimetria rilasciata il 21 giugno 1961, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Cremona, planimetria che fa parte del decreto stesso.

(3048)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Palata-Reno, con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10402 in data 25 marzo 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effettivi dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del Consorzio di bonifica Palata-Reno, con sede in Bologna, deliberato dal commissario dell'Ente in data 15 gennaio 1964.

(3008)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio successivo, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 8 novembre 1961 dal sig. Velardo Enrico, agente di esercizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto ministeriale 22 giugno 1961, con il quale è stato annullato di ufficio un precedente decreto di riconoscimento di dipendenza di una infermità da causa di servizio.

(3148)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « Costruzioni Edili Stradali - C.C.E.S. », con sede in San Pietro in Guarano (Cosenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 marzo 1964, la Società cooperativa di lavoro « Costruzioni Edili Stradali - C.C.E.S », con sede in San Pietro in Guarano (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 12 marzo 1951, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella personale del dott. Pasquale Magarò.

(3153)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1964, registrati alla Corte dei conti il 12 marzo 1964, sono stati respinti i ricorsi straordinari esperiti in data 28 maggio e 7 novembre 1962 dai signori Cosmo Albanese e Michele Martella avverso la mancata assegnazione in rispettivo favore, della rivendita di generi di monopolio n. 1, in Sant'Elena Sannita, vacante del titolare.

(3107)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi dell'8 aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,90	624,96	624,95	624,88	624,95	624,95	624,92	624,95	624,92
$ Can.	578,18	578,15	578,30	578,15	577,50	578,20	578,20	578,20	578,20	578,20
Fr. Sv.	144,49	144,51	144,535	144,5125	144,50	144,58	144,52	144,50	144,57	144,53
Kr. D.	90,59	90,57	90,55	90,59	90,50	90,58	90,595	90,60	90,59	90,60
Kr. N.	87,44	87,42	87,42	87,435	87,40	87,43	87,43	87,45	87,45	87,45
Kr. Sv.	121,51	121,49	121,50	121,515	121,50	121,51	121,51	121,50	121,51	121,50
Fol.	173,30	173,27	173,28	173,285	173,25	173,31	173,295	173,30	173,31	173,20
Fr. B.	12,55	12,55	12,55	12,552	12,5425	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,53	127,53	127,54	127,54	127,54	127,54	127,51	127,52	127,54	127,53
Lst.	1748,99	1748,95	1749,25	1749,175	1749 —	1748,94	1749,15	1749 —	1748,25	1748,90
Dm. occ.	157,23	157,23	157,24	157,235	157,20	157,23	157,235	157,22	157,23	157,24
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,20	24,15	24,20	24,1985	24,18	24,19	24,20
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,815	21,90	21,81	21,805	21,80	21,81	21,81

Media dei titoli dell'8 aprile 1964

Rendita 5 % 1935	107,075
Redimibile 3,50 % 1934	94,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1964

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	578,175
1 Franco svizzero	144,516
1 Corona danese	90,592
1 Corona norvegese	87,432
1 Corona svedese	121,512
1 Fiorino olandese	173,29
1 Franco belga	12,551
1 Franco francese	127,525
1 Lira sterlina	1749,162
1 Marco germanico	157,235
1 Scellino austriaco	24,199
1 Escudo Port.	21,81

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Modena

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il bando di concorso in data 5 giugno 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Modena;

Visto il decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 ed 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Modena, nell'ordine appresso indicato:

1. Radessi dott. Nicolò	punti	90,63	su 132
2. Innocenzi dott. Giulio	»	88,50	»
3. Verghetti dott. Pietro	»	83,27	»
4. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	80,72	»
5. Russo Ferruccio	»	77,50	»
6. Panza dott. Filomeno Fiore	»	73,68	»
7. Pasqualis dott. Marcello	»	73,09	»
8. Quadri dott. Luigi	»	72,63	»
9. Molinari dott. Lodovico	»	72,60	»
10. Cappello dott. Agostino	»	72,18	»
11. Aiello dott. Salvatore	»	69,13	»
12. Frassanito dott. Luciano	»	64,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2974)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 20999 del 27 agosto 1963, con cui veniva approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1961;

Visto il precedente decreto n. 21000 del 27 agosto 1963, con cui il dott. Romano Domenico veniva dichiarato vincitore per la sede di Gragnano;

Atteso che lo stesso non ha assunto servizio nel termine assegnatogli dal Comune e che deve essere, quindi, dichiarato rinunziatario a tutti gli effetti;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione di preferenza per le sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto che il dott. De Feo Rosario segue in graduatoria il rinunziatario;

Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. De Feo Rosario è dichiarato vincitore della condotta medica di Gragnano, a seguito di rinunzia di altro candidato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 16 marzo 1964

Il medico provinciale: TECCE

(2975)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio n. 204 del 20 gennaio 1964, regolarmente pubblicato a termini di legge, col quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta, resisi vacanti in questa Provincia e precisamente nel comune di Pistoia, al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Vista la terna dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di questa Provincia e dell'Amministrazione comunale interessata;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964 è così costituita:

Presidente:

Malliani dott. Attilio, vice prefetto.

Membri:

Podestà dott. Giovanni, medico provinciale;

Girardi prof. Varo, primario ostetrico dell'Ospedale di Pistoia;

Chieri prof. Sergio, primario ostetrico dell'Ospedale di Pescia;

Barontini Iolanda, ostetrica condotta.

Espleterà le funzioni di segretario il dott. Paolo Pezzano, consigliere di 1ª classe della prefettura di Pistoia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè nell'albo pretorio della Prefettura, del comune di Pistoia e del medico provinciale.

Pistoia, addì 3 marzo 1964

Il medico provinciale: PODESTÀ

(2954)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.